

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161/2021 del 04/06/2021

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di mobilità e accesso del Comune di Matera – adeguamento alla legge di conversione n. 76 del 28.05.2021 del D.L. 44/2021. Approvazione modifiche e Integrazioni.

Il giorno 04/06/2021 alle ore 10:30, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

DOMENICO BENNARDI

ALBERTO ACITO

ARCANGELO COLELLA

GRAZIELLA CORTI

TIZIANA D'OPPIDO

GIUSEPPE DIGILIO

ROSA NICOLETTI

GIUSEPPE SARLI

MARIA LUCIA SUMMA

RAFFAELE TANTONE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
	A
P	

Assiste: MARIA ANGELA ETTORRE - Segretario

Presiede: DOMENICO BENNARDI - Sindaco

Verificato il numero legale, DOMENICO BENNARDI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Vista la relazione del Dirigente del servizio Organizzazione e Gestione del Personale, che di seguito integralmente si riporta:

Modifiche al Regolamento di mobilità e accesso del Comune di Matera – adeguamento alla legge di conversione n. 76 del 28.05.2021 del D.L. 44/2021. Approvazione modifiche e Integrazioni.

Premesso:

- che con delibera di G.C. n. 463 del 9.11.1999 è stato approvato il Regolamento Accesso e Mobilità- Procedure Concorsuali e Selettive;

- che con successive delibere di G.C. nn:

147 del 30.03.2000,

376 del 27.09.2018,

463 del 24.10.2019,

267 del 02.10.2020

18 del 25.01.2021

è stato modificato e integrato.

- che con delibera di G.C. n. 137/2021 del 19/05/2021, ha subito, da ultimo, modifiche ritenute necessarie alla luce del D.L. 44/2021 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 ed in particolare alla luce dell'art. 10 del predetto decreto, vista la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus e stante l'urgenza di emanare disposizioni regolamentari per garantire in maniera omogenea le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica;

- che il D.L. 44/2021 ha subito modifiche e integrazioni per effetto della legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76;

- che il testo dell'art. 10 del D.L. 44/2021, rubricato *Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici ((e per la durata dei corsi di formazione iniziale))*, come modificato e coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, viene qui di seguito riportato:

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, **((del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,))** e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).))

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, **((e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,))** la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, **((per un periodo massimo di trenta giorni,))** i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 3 quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento **((della funzione pubblica))** può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. **((La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.))** All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **((fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis))**.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni **((e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,))** nel rispetto di

linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

((10-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato art. 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo art. 4.))

11. All'art. 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021 ».

((11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;

b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 unità dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo».

11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.))

- Vista la necessità che l'attuale Regolamento Accesso e Mobilità- Procedure Concorsuali e Selettive sia adeguato alla Legge di conversione del 28 maggio 2021 n. 76;

- Visto il D.lgs. n. 267/2000;

-Visto il D.lgs. n. 165/2001;

SI PROPONE

Di deliberare per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

- 1) di approvare l'integrazione al Regolamento di accesso e mobilità, alla luce del necessario adeguamento alla disciplina contenuta nel D.L. n. 44/ 2021, il cui testo così come modificato si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Segretario Generale, Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione del personale la predisposizione degli atti consequenziali;
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da separata ed unanime votazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta su estesa;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

A voti unanimi favorevoli, resi in forma di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Inoltre con votazione separata:

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii..

La presente delibera:

- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di mobilità e accesso del Comune di Matera – adeguamento alla legge di conversione n. 76 del 28.05.2021 del D.L. 44/2021. Approvazione modifiche e Integrazioni.

Il Dirigente del SETTORE SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Matera, 03/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
DOMENICO BENNARDI

Segretario
MARIA ANGELA ETTORRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 04/06/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/06/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 161/2021 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.